



CITTÀ di MONCALIERI

Corpo di Polizia Locale

**OGGETTO: CONCESSIONE DI SERVIZI DI RIMOZIONE E ATTIVITA' ACCESSORIE
PER POLIZIA MUNICIPALE IN N. 2 LOTTI.**

LOTTO 2

ad oggetto

SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA, DEMOLIZIONE E RADIAZIONE DI VEICOLI FUORI USO AI SENSI DEL D. LGS 24.06.2003 N. 209 E DI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO AI SENSI DEL D. LGS. 03.04 2006 N. 152 (NORME IN MATERIA AMBIENTALE) E DEL D.M. 22.10.1999 N. 460.

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1
PARTI CONTRAENTI, AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ'

1. Il presente Capitolato definisce le regole cui devono attenersi le parti interessate: il Comune di Moncalieri e la ditta di affidataria della concessione del servizio di cui al successivo art. 2.
2. Gli interventi attivati dal Corpo di Polizia Locale per l'espletamento dei compiti d'istituto, si svolgono di norma sul territorio comunale della Città di Moncalieri e, in caso di flagranza, anche fuori di esso.
3. Le regole di cui al comma 1 sono finalizzate a predeterminare i costi del servizio, la qualità e la trasparenza a garanzia del cittadino interessato e, con l'individuazione formale della ditta affidataria, a fornire al Corpo un riferimento operativo che implichi per la ditta l'obbligo della prestazione su richiesta e per il Corpo di Polizia Locale l'obbligo di avvalersi della ditta affidataria.
4. La Ditta affidataria del servizio accetta integralmente le condizioni stabilite nel presente Capitolato, nessuna esclusa, obbligandosi alla loro perfetta osservanza.

ART. 2
SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO - CORRISPETTIVO

1. La concessione del servizio di cui al presente Capitolato consiste nel recupero, demolizione e successiva radiazione dei veicoli abbandonati, siano essi muniti o privi di segni identificativi, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e del Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999 n. 460 e dei veicoli fuori uso secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
2. Il Corpo di Polizia Locale si avvarrà della ditta affidataria del servizio, che assume l'impegno a svolgere il servizio secondo le direttive impartite dal personale del Corpo di Polizia Locale presenti sul luogo dell'intervento.
3. Lo svolgimento del servizio, articolato nelle tipologie di cui al presente Capitolato, dovrà avvenire con totale assenza di costi per il Comune di Moncalieri. Il corrispettivo del servizio sarà costituito unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo.
4. La remunerazione dell'affidatario deriverà dalla vendita del rottame ferroso, proveniente dai veicoli rimossi, nonché delle parti di veicolo ancora in buono stato d'uso, limitando il commercio delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli alla cessione solo agli esercenti l'attività di autoriparazione.
5. Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire con totale assenza di costi e senza alcun onere per il Comune di Moncalieri.

ART. 3
OSSERVANZA DELLA NORMATIVA IN MATERIA

1. La ditta affidataria del servizio di cui al presente Capitolato è obbligata a rispettare la normativa in materia, relativa sia a questioni tecniche, amministrative, assicurative, sociali, fiscali, oltre alle disposizioni del presente Capitolato.
2. Le modalità di gestione del servizio sono definite dal presente Capitolato, nei successivi articoli e, ove non previsto, dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni, dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni e dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999 n. 460.
3. L'attività si svolge, in particolare, ai fini dell'applicazione delle procedure vigenti previste dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999 n. 460, dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), dal D.Lgs 24 giugno 2003 n. 209, dal D.Lgs 30.04.1992, n. 285 e dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e loro ss.mm.ii. e da ogni altra norma applicabile.

ART. 4
DURATA, INIZIO E TERMINE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio avrà durata biennale e decorrerà dalla data di stipula del contratto o dalla consegna del servizio, se disposta prima e nelle more della stipula del contratto.
2. Alla scadenza del biennio, la ditta affidataria si obbliga a svolgere le prestazioni contrattuali di cui al presente Capitolato in regime di *prorogatio*, ai sensi dell’art. 105, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario o fino alla consegna anticipata del servizio laddove ammessa e, comunque, fino ad un massimo di sei mesi dalla scadenza del contratto originario.
3. E’ facoltà della Amministrazione comunale esercitare in qualsiasi momento nel corso della esecuzione delle prestazioni contrattuali il recesso contrattuale senza indennizzo ex art. 1373 cod.civ..

ART. 5
ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA

1. La ditta affidataria deve assicurare la seguente organizzazione minima, per tutta la durata del servizio:
 - a) disponibilità esclusiva di un’area di deposito per il ricovero dei veicoli rimossi in base al presente Capitolato, che meglio risponda ai requisiti per la custodia dei veicoli in esso ricoverati. Detto luogo di deposito dovrà essere situato nel raggio di 10 Km dal centro della Città di Moncalieri convenzionalmente identificato in Piazza Vittorio Emanuele II;
 - b) disponibilità esclusiva di almeno un carro attrezzi, con le caratteristiche previste dalla normativa vigente e dall’art. 5 del presente Capitolato;
 - c) i veicoli dovranno essere equipaggiati con personale qualificato, abilitato alla guida, esperto in ogni operazione connessa al servizio di cui trattasi, tecnicamente e fisicamente idoneo a svolgere le operazioni oggetto del presente Capitolato;
 - d) assicurare che i veicoli adibiti alla rimozione abbiano e mantengano le caratteristiche prescritte dal Regolamento del Codice della Strada e quelle previste dalla specifica normativa in materia ai sensi dell’art. 159, c. 2, del Codice della Strada;
 - e) garantire la regolare tenuta di tutta la documentazione prescritta dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di Esecuzione, dal T.U.L.P.S. e da altre norme di settore per i titolari dei depositi nei quali vanno conferiti i veicoli;
 - f) avere nella propria sede almeno un’apparecchiatura telefonica, un’apparecchiatura telefax e un indirizzo di posta elettronica.

ART. 6
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Il personale che equipaggia il veicolo deve essere dipendente e amministrato dalla ditta affidataria del servizio ed essere in regola con le prescrizioni previdenziali, assicurative e similari. Gli oneri conseguenti sono ad esclusivo carico della ditta stessa, la quale s’impegna, altresì, ad osservare tutte le norme antinfortunistiche.
2. La ditta affidataria deve garantire l’impiego di personale specializzato nel settore, in possesso della patente di guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa. Il personale incaricato deve essere comunicato all’Amministrazione all’atto dell’avvio della concessione e dovrà portare apposto tesserino di riconoscimento munito di foto, dal quale si evincano il nome ed il cognome del lavoratore e del datore di lavoro.
3. Nell’espletamento dei servizi il personale impiegato dovrà tenere una condotta corretta e irreprensibile; il personale dovrà utilizzare abbigliamento conforme alle norme antinfortunistiche con particolare riferimento ai rischi connessi alla conduzione del veicolo, alle operazioni di carico e scarico e alla visibilità durante lo svolgimento delle medesime operazioni.

ART. 7
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO.
LUOGO DI DEPOSITO.

1. Il servizio oggetto del presente Capitolato può essere affidato unicamente a ditte, aventi la qualifica di centro di raccolta e demolitore autorizzato dalla Regione Piemonte ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Norme in materia ambientale – per i veicoli abbandonati/fuori uso, che dispongono di veicoli con le caratteristiche definite dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, con particolare riferimento agli art. 12 e 354 del suddetto Regolamento.
2. I veicoli adibiti al servizio, oltre a possedere le caratteristiche previste dalle norme regolamentari di cui sopra, dovranno:
 - a) essere dotati di apparecchiatura ricetrasmittente o altro apparecchio mobile di comunicazione collegato con la propria sede, idonei a ricevere tempestivamente eventuali comunicazioni telefoniche del Corpo di Polizia Locale per richieste di interventi;
 - b) riportare sulla carrozzeria la ragione sociale della ditta;
 - c) essere dotati di apparecchiatura segnaletica, anche luminosa, atta a tutelare l'incolumità del personale operante, in qualsiasi condizione di tempo e luogo;
 - d) essere muniti di contenitore con materiale sabbioso o altro idoneo, nonché d'idonea attrezzatura per effettuare una prima pulizia del manto stradale quando ciò si renda necessario, in particolare per interventi a seguito di sinistri stradali;
 - e) essere muniti di dispositivo atto ad illuminare la zona di operazione in caso d'interventi in ore serali o notturne.
3. Di tali veicoli la ditta affidataria dovrà esibire, prima dell'inizio del servizio, copia conforme delle carte di circolazione dei veicoli da utilizzarsi per il servizio in parola e presentare dettagliato elenco degli stessi.
4. Ogni variazione dell'elenco di cui al comma precedente dovrà essere tempestivamente comunicata in forma scritta dalla ditta affidataria al Comando di Polizia Locale di Moncalieri. A detta comunicazione dovrà seguire, entro tre giorni, l'esibizione della copia conforme della carta di circolazione del veicolo interessato.
5. Le spese di manutenzione, adeguamento e reintegrazione dei mezzi sono totalmente a carico della ditta affidataria.
6. La ditta affidataria, per l'eventuale custodia dei veicoli, dovrà disporre di aree all'aperto, ubicate ad una distanza non superiore a 10 km dal centro di Moncalieri convenzionalmente identificato con Piazza Vittorio Emanuele II - sede del Municipio. Le predette aree, d'ora innanzi denominate "depositeria" dovranno essere dotate delle misure di sicurezza / antincendio (C.P.I.) previste dalla normativa vigente, nonché delimitate da un muro o altro tipo di recinzione. Le medesime dovranno essere di proprietà o in locazione alla ditta stessa e in tutto conformi alla normativa vigente in materia. L'eventuale contratto di locazione o altro titolo di disponibilità dovrà avere una durata almeno pari all'affidamento del servizio. La depositeria dovrà avere capienza adeguata.
7. Nel caso in cui l'area in oggetto sia dichiarata inadatta dalle competenti autorità preposte al controllo, la sopravvenuta indisponibilità del deposito comporterà, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, la revoca dell'affidamento.

ART. 8
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Gli equipaggi degli autoveicoli adibiti al servizio sono obbligati ad eseguire prontamente tutte le disposizioni che, ai fini della disciplina del traffico o per incombenza relativa al servizio in argomento, potranno essere impartite dal personale appartenente al Corpo di Polizia Locale di Moncalieri.
2. Il personale di cui al comma precedente deve essere decorosamente vestito e dotato del materiale antinfortunistico (D.P.I.) previsto dalla vigente normativa, da indossare nei casi previsti. Lo stesso dovrà essere costantemente presente durante tutta la durata del servizio ed effettuare prontamente gli interventi richiesti.

3. Tale personale è tenuto ad eseguire tutte le operazioni con sollecitudine e diligenza, in modo da arrecare minimo intralcio alla circolazione. La ditta affidataria è tenuta, altresì, ad effettuare la rimozione dei veicoli e a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza, atte ad evitare danni agli stessi. Il personale dovrà essere abilitato alla guida ed esperto in ogni operazione di sblocco freni e delle marce, nonché alle operazioni di agganciamento e traino e comunque in ogni altra incombenza relativa ai veicoli da rimuovere.

4. La ditta affidataria è responsabile di eventuali assenze del personale preposto, del rifiuto ad effettuare, a qualsiasi titolo, la prestazione richiesta nonché di ogni altra inosservanza delle norme del presente Capitolato.

5. Tutte le attività manuali relative al servizio sono effettuate dal personale della ditta.

6. I veicoli adibiti al servizio dovranno stazionare presso il luogo di deposito della ditta affidataria o, a discrezione della stessa, in altra sede ubicata in un raggio massimo di 10 Km dal centro della Città di Moncalieri, con l'obbligo di raggiungere il luogo d'intervento con sollecitudine, previo accordo con il personale del Corpo di Polizia Locale.

7. In riferimento alla normativa che è alla base dell'intervento, il veicolo sarà trasferito nel luogo di deposito della ditta affidataria.

8. Decorso il termine di cui all'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999 n. 460 il centro di raccolta affidatario del servizio procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione da parte del Corpo di Polizia Locale procedente di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dell'attestazione dell'organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1 del D.M. 460/1999, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo. L'onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione è a carico del gestore del centro di raccolta affidatario del servizio.

ART. 9 RESPONSABILITÀ

1. La ditta affidataria si obbliga ad osservare tutte le disposizioni sulla disciplina varia e sarà direttamente responsabile d'ogni violazione relativa.

2. La ditta affidataria s'impegna a sollevare il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e da quanto altro potesse trarre origine, direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto del servizio.

3. Ogni responsabilità per danni che potessero comunque derivare al Comune o a terzi, a cose o a persone, a causa dell'espletamento del servizio o per altre cause connesse, sarà a totale ed esclusivo carico della ditta affidataria, la quale è obbligata a sollevare da eventuali responsabilità l'Amministrazione Comunale da ogni richiesta o azione da chiunque avanzata in violazione a quanto sopra.

ART. 10 OBBLIGO DI POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'affidatario deve, ai sensi dell'art. 354, c. 1, lettera g) del Regolamento d'Esecuzione e dell'art. 4 del D.M. n. 401/98, dotare ogni veicolo adibito al servizio di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose prevista dall'art. 2043 del Codice Civile per un massimale non inferiore ad € 1.549.370,70 quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'art. 1, c. 1, lettere a) e b) [veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t], e non inferiore a € 2.582.284,50 quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'art. 1, c. 1, lettera c) [veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t] del medesimo D.M. n. 401/98. Non sono ammissibili polizze con massimali inferiori.

2. L'affidatario deve inoltre stipulare apposita polizza assicurativa contro il rischio di Responsabilità Civile per danni a persone e cose, che dovessero verificarsi durante la rimozione e la custodia dei veicoli. Detta

polizza dovrà prevedere la copertura di tutti i danni arrecati con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) e l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'assunzione del contratto.

3. Copia delle polizze assicurative dovranno essere trasmesse al Comune di Moncalieri prima dell'inizio del servizio.
4. Le polizze devono avere durata non inferiore al periodo di affidamento del servizio.
5. L'amministrazione comunale non è responsabile per il risarcimento dei danni subiti dai veicoli e/o dalle cose in essi custodite durante le operazioni di carico e scarico, trasferimento, deposito, custodia del veicolo. Pertanto, la ditta affidataria solleva il Comune di Moncalieri da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento dei danni, indennizzi che possano trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.
6. È a carico dell'affidatario ogni incombenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose nell'esercizio del servizio. La ditta affidataria si assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni sia al personale addetto ai lavori che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possa derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati. L'affidatario è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari usati.

ART. 11 INADEMPIENZE

1. Nel caso in cui la ditta affidataria rifiutasse di assumere il servizio o trascurasse ripetutamente ed in modo grave l'adempimento delle condizioni del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., di risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, senza pregiudizio delle maggiori spese e del diritto al risarcimento degli eventuali danni.
2. In caso di inadempienza delle prescrizioni del presente Capitolato l'Amministrazione Comunale potrà applicare, previa contestazione dell'addebito, le seguenti penalità:
 - a) Euro 200,00 (duecento/00) per mancata effettuazione, per assenza del servizio, rifiuto o altro motivo, di una singola prestazione;
 - b) Euro 300,00 (trecento/00) per ogni ulteriore mancata effettuazione, per qualsiasi causa, di prestazioni;
 - c) revoca dell'affidamento o del servizio se dovesse verificarsi un'assenza dal servizio di 10 giorni o più anche non consecutivi, nello spazio di tempo di 60 giorni, ovvero nel caso di inosservanza ripetuta delle prescrizioni del presente Capitolato;
3. Ove ricorra l'applicazione dell'ipotesi di cui al comma 1 e 2 lettera c), si procederà a nuova procedura di affidamento. L'Amministrazione, sia per gli interventi non effettuati dalla ditta inadempiente, sia nelle more del nuovo affidamento conseguente alla risoluzione del rapporto, potrà avvalersi di ditte scelte sulla base di ricerca di mercato, con diritto di rivalsa ed a maggiori spese verso la ditta inadempiente. Allo stesso modo si procederà nei casi di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, sia per le singole prestazioni non eseguite, che durante i 60 giorni di sospensione.

ART. 12 SUBAPPALTO O CESSIONE DEL SERVIZIO

1. È vietato alla ditta affidataria subappaltare ad altri o comunque cedere l'affidamento del servizio anche parzialmente.
2. Le cessioni o qualsiasi altro atto diretto a mascherarle, fanno sorgere nell'Amministrazione il diritto a risolvere l'affidamento, senza preventivo ricorso ad azione giudiziaria e risarcimento danni, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa.
3. L'ipotesi di risoluzione dell'affidamento di cui al comma 2 comporta il ricorso alle modalità di cui al precedente articolo in quanto applicabili.
4. Al fine di non risultare inadempiente è consentito alla ditta affidataria, per l'espletamento delle operazioni

di rimozione relative ai soli veicoli aventi massa di oltre 8 t, in deroga a quanto stabilito nel presente articolo, rivolgersi ad altri soggetti privati esercenti l'attività di autosoccorso per reperire ed utilizzare all'occorrenza carri attrezzi non di proprietà, che posseggano caratteristiche idonee all'espletamento del particolare servizio.

5. Restano a carico della ditta stessa tutte le spese per l'attivazione del particolare servizio nel caso di richiesta di intervento da parte della Polizia Locale.

ART. 13
DOMICILIO DELLA DITTA
DISPOSIZIONI FINALI

1. Agli effetti del presente Capitolato la ditta affidataria dovrà comunicare il proprio domicilio. Ogni variazione della ragione sociale o del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale – Piazza Vittorio Emanuele II – 10024 Moncalieri e contestualmente al Comando del Corpo di Polizia Locale.
2. La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La ditta affidataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e alla Prefettura – U.T.G. di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Torino. È esclusa la competenza arbitrale.

Moncalieri, 23 giugno 2016



Il Comandante
-Dirigente-
dott. Davide ORLANDI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Davide Orlandi", written over a horizontal line.